

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	59
Sui lavori della Commissione	59
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Atto n. 69 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	60
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	63

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 2/14 recante Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e stabilizzazione. C. 2149 Governo, approvato dal Senato. Alle Commissioni III e IV (<i>Esame e rinvio</i>)	61
--	----

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 4 marzo 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che l'onorevole Dorina Bianchi, che, in qualità di sostituto dell'onorevole Luigi Casero, aveva cessato di far parte della Commissione, rientra a far parte della Commissione in sostituzione dello stesso

onorevole Luigi Casero, nuovamente chiamato ad incarico governativo.

La Commissione prende atto.

Sui lavori della Commissione.

Alessandro BRATTI (PD) rivolge, anzitutto, al sottosegretario Velo le congratulazioni per il nuovo incarico e i migliori auguri di buon lavoro.

Nel richiamare, inoltre, quanto già opportunamente segnalato dalla collega Gadda in una precedente seduta, sottolinea la necessità che il Governo riferisca al più presto alla Commissione sulla situazione relativa alle numerose problematiche che ancora sussistono in ordine ai

tempi e alle modalità di entrata in vigore del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), con particolare riferimento agli esiti del tavolo di consultazione avviato alcuni mesi or sono dal Ministero dell'ambiente con gli operatori del settore e del lavoro condotto dalla Commissione ministeriale incaricata del collaudo della operatività e della conformità del SISTRI agli obiettivi e agli obblighi fissati dal quadro normativo vigente.

Paolo GRIMOLDI (LNA), dopo aver rivolto gli auguri di buon lavoro al sottosegretario Velo, si associa, a nome del proprio gruppo, alla richiesta dei colleghi del Partito Democratico che il Governo riferisca al più presto alla Commissione sulle molteplici criticità tuttora esistenti in ordine al funzionamento e alla completa entrata in vigore del SISTRI.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) si associa alla richiesta avanzata dal collega Bratti di acquisire elementi di informazione sulle numerose problematiche che ancora sussistono in ordine ai tempi e alle modalità di entrata in vigore del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Salvatore MATARRESE (SCpI), a nome del gruppo Scelta Civica per l'Italia, si unisce alle richieste di chiarimenti sul SISTRI testè avanzate dai colleghi Bratti, Grimoldi e De Rosa.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), nell'esprimere piena condivisione sulla richiesta appena formulata dai colleghi intervenuti, ribadisce la richiesta da lui già avanzata in una precedente seduta circa la necessità che il Ministro dell'ambiente fornisca alla Commissione i verbali relativi agli esiti delle attività svolte dalla Commissione ministeriale alla quale era stato affidato il compito di effettuare, entro il 31 gennaio 2014, il collaudo della operatività e della conformità del SISTRI agli obiettivi e agli obblighi fissati dal quadro normativo vigente.

Il sottosegretario Silvia VELO, nel ringraziare tutti i deputati intervenuti per gli auguri di buon lavoro che le sono stati rivolti, manifesta la volontà di conformare il proprio impegno di sottosegretario di Stato alla profonda convinzione della centralità del ruolo del Parlamento e della necessità di un dialogo e di un rapporto stretto fra Governo e Parlamento nella quotidiana azione diretta a dare risposta positiva ai problemi del Paese.

Ermete REALACCI, *presidente*, esprime apprezzamento per le parole del sottosegretario Velo, a cui formula le congratulazioni per il nuovo incarico e i migliori auguri di buon lavoro.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Atto n. 69.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo rinviato nella seduta del 27 febbraio scorso.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni sul provvedimento in esame (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Silvia VELO chiede alla Commissione di valutare l'opportunità di differire, entro e non oltre la giornata di giovedì 6 marzo, l'espressione del parere sul provvedimento in esame, al fine di consentire agli organi ed uffici ministeriali appena insediati di valutare con l'accuratezza e l'approfondimento dovuti il contenuto del provvedimento e della proposta di parere formulata dal relatore.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel prendere atto della cortese richiesta avanzata dal sottosegretario Velo, fa presente che il calendario dei lavori della Commissione rende difficile ipotizzare la conclu-

sione dell'esame del provvedimento in titolo nella giornata di giovedì 6 marzo. Formula, pertanto, l'auspicio che il Governo possa completare nelle prossime ore gli approfondimenti richiesti e che sia dunque possibile per la Commissione procedere all'espressione del prescritto parere sul provvedimento in titolo nella giornata di domani.

Mirko BUSTO (M5S) si riserva di far pervenire al relatore alcune indicazioni integrative della proposta di parere presentata dirette ad accrescere l'importanza del concetto di ciclo di vita dei prodotti sia sotto il profilo delle misure di prevenzione della produzione di RAEE che sotto il profilo della commisurazione dei contributi dovuti dai produttori di RAEE per la loro gestione e il loro smaltimento.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), nell'associarsi a quanto appena detto dal collega Busto, invita il relatore a valutare l'opportunità di integrare la proposta di parere tenendo conto dell'esigenza di esplicitare nello schema di decreto legislativo, da un lato, che la garanzia fidejussoria richiesta al produttore per l'immissione di AEE sul mercato sia parametrata all'effettiva quantità di apparecchi prodotti e, dall'altro, che nel loro prezzo di vendita sia evidenziata la quota dovuta per la gestione e lo smaltimento dei relativi rifiuti.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), *relatore*, dichiara la propria disponibilità a verificare nelle prossime ore, nel dialogo con il Governo e con i rappresentanti di gruppi presenti in Commissione, la possibilità di apportare miglioramenti al testo della propria proposta di parere.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 marzo 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.40.

Decreto-legge 2/14 recante Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e stabilizzazione.

C. 2149 Governo, approvato dal Senato.

Alle Commissioni III e IV.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Salvatore MATARRESE (SCpI), *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata a esprimere il parere alle Commissioni riunite III e IV sul disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 2/2014, recante « Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione », già approvato dal Senato.

Al riguardo, osserva che la scelta di intervenire con lo strumento del decreto-legge — come si legge nella relazione introduttiva al testo originario — è determinata dalla scadenza, al 31 dicembre 2013, del termine previsto dal precedente provvedimento di finanziamento e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria agli interventi previsti, nonché all'azione dei contingenti militari e del personale appartenente alle Forze di polizia impiegati nelle diverse aree geografiche ».

Per quanto attiene alle competenze della VIII Commissione, segnala, analoga-

mente a quanto accaduto negli altri decreti legge in materia di missioni internazionali, le disposizioni di cui all'articolo 10 del provvedimento che, al comma 1, richiama, per le attività e le iniziative di cui agli articoli 8 e 9 (Iniziativa di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione), le specifiche norme sul regime degli interventi per l'esecuzione di lavori o per l'acquisizione di servizi e forniture recate dal comma 1 dell'articolo 7 del precedente decreto legge in materia di missioni internazionali (DL n. 114 del 2013). In particolare, il citato comma 1 dell'articolo 7 del decreto legge n. 114 del 2013 richiama la disciplina prevista dall'articolo 7, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 10 del decreto legge n. 227 del 2012 oltre a disporre la non applicazione di talune disposizioni di razionalizzazione e di riduzione della spesa pubblica.

Ai fini delle competenze della VIII Commissione, segnala il comma 4 dell'articolo 7 del decreto legge n. 227 del 2012, a norma del quale, per quanto non diversamente previsto, alle richiamate attività e alle iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sostegno dei processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, si applicano l'articolo 57, commi 6 e 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché l'articolo 3, commi 1 e 5, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

In proposito, ricorda che il citato articolo 57 del codice dei contratti disciplina la procedura negoziata di affidamento di lavori, servizi o forniture, senza previa pubblicazione di un bando di gara: in particolare, il comma 6 prevede la possibilità di procedere sulla base della valutazione delle offerte presentate da almeno

tre operatori economici nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, mentre il comma 7 dell'articolo 57 vieta in tutti i casi il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori e dispone la nullità di quelli eventualmente in tal modo sottoscritti. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge n. 165 del 2003, invece, oltre a richiamare il regime degli interventi previsti per la missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq, dispone l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge n. 180 del 1992 che autorizza interventi da realizzarsi sia attraverso la fornitura diretta di beni e servizi, sia attraverso l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani.

Quanto al richiamo al comma 5 dell'articolo 3 del decreto legge n. 165 del 2003, fa notare che tale comma estende la deroga – prevista dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legge n. 79 del 1997 – al divieto generale posto alle amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici economici di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, agli enti esecutori degli interventi previsti dal presente decreto legge, precisando che, qualora questi ultimi fossero soggetti privati, sarebbe necessaria una garanzia fidejussoria bancaria.

Conclude, quindi, evidenziando la rilevanza del provvedimento in esame e proponendo che la Commissione si esprima favorevolmente sul medesimo provvedimento.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
Atto n. 69.**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) atto n. 69;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 4, comma 1, lettera *l*), la parola « usati » sia sostituita con la seguente « usate »;

2) all'articolo 4, comma 1, lettera *n*), siano soppresse le parole « che abbiano un peso non superiore al doppio del peso della nuova apparecchiatura »;

3) all'articolo 4, comma 1, lettera *mm*), siano aggiunte le seguenti parole « e del relativo decreto di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 aprile 2008, presso il quale sono raccolti, mediante raggruppamento differenziato, le diverse tipologie di rifiuti »;

4) all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), dopo la parola « materiali » siano aggiunte le seguenti « con particolare riguardo per quei prodotti che introducono soluzioni innovative per l'aumento del proprio ciclo di vita »;

5) all'articolo 7, comma 1, sia chiarito il soggetto sul quale ricade l'obbligo di

avviare prioritariamente i RAEE ai centri accreditati di preparazione per il riutilizzo;

6) all'articolo 7, comma 2, siano sostituite le parole « deposito preliminare » con « raggruppamento »;

7) all'articolo 7, comma 2, si preveda l'adozione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, del decreto di cui all'articolo 180-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per definire le specifiche operazioni che possono essere effettuate nei centri accreditati di cui al comma 1 e nei Centri di Raccolta disciplinati dal decreto ministeriale 8 aprile 2008;

8) all'articolo 8 sia chiarito che l'eco-contributo può essere indicato, nel suo ammontare, al momento della vendita delle AEE all'utente finale, al fine di non vanificare il raggiungimento dell'obiettivo di adeguata informazione del consumatore, ritenuto prioritario in sede Europea;

9) all'articolo 8 sia obbligatoriamente prevista per il distributore, ove specificato in fattura dal produttore, l'indicazione della presenza di un eco-contributo sul prezzo finale del prodotto, al fine di sensibilizzare l'acquirente circa l'esistenza dei costi ambientali del bene;

10) all'articolo 9, siano soppressi i commi 3 e 4;

11) all'articolo 10, dopo il comma 1, sia aggiunto: « Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono definiti i requisiti minimi dei sistemi collettivi relativi:

a) alla rappresentanza di un quantitativo minimo di AEE immesse sul mercato in ciascun anno dai Produttori;

b) al rilascio, prima dell'inizio dell'attività o entro un termine stabilito in caso di sistemi già operativi, di una garanzia finanziaria a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

c) alla presenza di organi di controllo quali: collegio sindacale, società di revisione indipendente, organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001;

d) al possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001;

e) alle modalità di trasmissione trimestrale al Comitato di Vigilanza e Controllo del Documento Unico di Regolarità Contributiva e di un'autocertificazione attestante la regolarità della propria posizione fiscale.

12) all'articolo 10, comma 3, siano soppresse le parole da « che entro sei mesi » fino a « statuto-tipo »;

13) all'articolo 10, comma 5, siano sostituite le parole da « e il loro statuto-tipo » fino a « commi 6, 7 e 8 » con le seguenti « e alla presente legge »;

14) all'articolo 10, siano soppressi i commi 6, 7 e 8;

15) all'articolo 11, comma 1, sia prevista adeguata pubblicità anche sui siti *web* dei soggetti distributori degli AEE della gratuità del sistema del ritiro « uno contro uno » effettuato ad opera dei medesimi distributori al momento della fornitura di nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico;

16) all'articolo 11, comma 2, lettera *a)*, siano soppresse:

al primo periodo, le parole da « complessivamente 3.500 chilogrammi. In ogni caso » fino alle parole « è elevato »;

al secondo periodo, la parola « a » dopo le parole « n. 185, e »;

le parole « solo nel caso in cui i RAEE siano ritirati per il successivo trasporto presso i centri di raccolta o presso gli impianti di trattamento adeguato da trasportatori iscritti all'Albo dei gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ».

17) all'articolo 11, comma 2, lettera *a)*, dopo le parole « ai centri di raccolta » siano aggiunte le seguenti « di cui al decreto ministeriale 8 aprile 2008 e a quelli autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. »;

18) all'articolo 12, comma 1, lettera *b)*, sia aggiunta la seguente lettera « *c)* i gestori dei Centri di raccolta di cui al comma 1, lettera *a)*, previa sottoscrizione di apposita Convenzione con il Comune, consentono il conferimento ai distributori, installatori e gestori dei Centri di assistenza tecnica dei RAEE »;

19) all'articolo 15, comma 2, dopo le parole « dei produttori » siano aggiunte le seguenti « e delle imprese che effettuano la raccolta »;

20) all'articolo 15, comma 3, sia soppressa la lettera *e)*;

21) all'articolo 15, sia sostituito il comma 5 con il seguente: « In caso di mancata stipula dell'accordo di cui al comma 2 nei termini previsti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, invita le parti a trovare un'intesa sotto il loro coordinamento. Nelle more della consultazione ed

in attesa della stipula del nuovo accordo, restano validi gli accordi di programma intercorrenti tra le parti »;

22) all'articolo 16, comma 1, lettera *a*), dopo le parole « n. 185 » siano aggiunte le parole « o ai centri di raccolta di sistemi di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *b*). »;

23) all'articolo 16, comma 2, dopo le parole « della distribuzione » siano aggiunte le seguenti « e dei produttori di AEE. »;

24) all'articolo 18, comma 2, la parola « istituiscono » sia sostituita con le parole « adottano esclusivamente »;

25) all'articolo 18, comma 4, dopo le parole « determina con decreto » siano aggiunte le seguenti: « entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo »;

26) all'articolo 18, comma 4, sia aggiunto il seguente periodo: « Fino all'emanazione del decreto si applica l'Accordo di Programma sul trattamento RAEE, di cui all'articolo 33, comma 5, lettera *g*), concluso fra il Centro di Coordinamento e le Associazioni di Categoria dei soggetti recuperatori. »;

27) all'articolo 18, comma 7, dopo le parole « dell'economia e delle finanze » siano aggiunte le seguenti « da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo »;

28) all'articolo 19, commi 5 e 6, sia chiarita la differenza fra i titolari degli « impianti di trattamento adeguato » e quelli degli « impianti di recupero, riciclaggio o di preparazione » posto che l'articolo 4, comma 1, lettera *ll*) rinvia nella definizione di « trattamento » alle operazioni dell'articolo 183, comma 1, lettera *s*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, considerato che tali operazioni ricomprendono quelle di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento e la direttiva non fa riferimento a due fasi distinte, appunto, di trattamento adeguato e di riciclaggio e

recupero, ma alla « messa in sicurezza » come fase prodromica, ma non distinta, da quella di riciclaggio/recupero;

29) all'articolo 23, comma 1, le parole « calcolata in base al numero dei pezzi ovvero al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun tipo di apparecchiatura o per raggruppamento, nell'anno solare di riferimento » siano sostituite con « calcolata in base al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun per raggruppamento, nell'anno solare di riferimento »;

30) all'articolo 23, comma 2, lettera *b*), le parole « calcolata in base al numero dei pezzi ovvero al peso per tipo di apparecchiatura o per raggruppamento nello stesso anno in cui si verificano i rispettivi costi » siano sostituite con « calcolata in base al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun per raggruppamento, nell'anno solare di riferimento »;

31) all'articolo 33, comma 2, siano soppresse le parole « ed a comunicare annualmente le quantità di RAEE trattate entro il 30 aprile di ogni anno »;

32) all'articolo 33, comma 2, sia aggiunto il seguente periodo: « Il Centro di Coordinamento verifica periodicamente, previa Convenzione ed avvalendosi del Sistema delle Agenzie Ambientali, il rispetto dei requisiti autorizzativi degli impianti al fine del mantenimento o meno dell'iscrizione all'Elenco. »;

33) all'articolo 33, dopo il comma 2 sia aggiunto il seguente: « 2-*bis* – Il Centro di Coordinamento acquisisce dalle Camere di Commercio le informazioni contenute nel Modello Unico di Dichiarazione di cui all'articolo 2 della legge 25 gennaio 1994, n. 70 relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche presentate dagli iscritti all'elenco di cui al comma 2 »;

34) all'articolo 33, comma 5, sia aggiunta dopo la lettera *e*) la seguente: « *e-bis*) monitorare l'utilizzo, da parte degli impianti di trattamento e recupero dei RAEE, delle migliori tecniche di trattamento, recupero e riciclo disponibili »;

35) all'articolo 33, comma 5, sia soppressa la lettera *f*);

36) all'articolo 34, comma 1, dopo la lettera *b*), sia aggiunta la seguente: « *b-bis*) dati inerenti i RAEE gestiti dai Centri di raccolta dei RAEE di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *a*) e *b*). »;

37) all'articolo 35, comma 1, lettera *i*), siano sostituite le parole « articolo 30, comma 2 » con le seguenti « articolo 31 comma 2 »;

38) all'articolo 38, comma 9, dopo le parole « in caso di mancata registrazione » siano aggiunte le seguenti: « ovvero » nel caso di prosecuzione dell'attività in caso di accertata perdita dei requisiti per l'iscrizione all'Elenco di cui all'articolo 33 comma 2. »;

39) all'articolo 38, comma 10, siano sostituite le parole « da euro 2.000 a euro 20.000 » con le seguenti « da 2.600 euro a 15.500 euro »;

40) all'articolo 38, comma 10, siano sostituite le parole da « la reiterata violazione » fino a « collettivi » con le seguenti: « La violazione dell'obbligo di comunicazione delle informazioni da parte dei sistemi individuali e collettivi per due anni, anche non consecutivi, in un triennio »

41) all'articolo 38, comma 10, dopo le parole « all'articolo 29 » sia aggiunto il seguente periodo: « Le persone fisiche e giuridiche cancellate per la violazione dell'obbligo di comunicazione non possono essere iscritte al Registro Nazionale di cui all'articolo 29 per i tre anni successivi. »

42) all'articolo 40, comma 1, siano sopprese le parole « tenuti all'adeguamento ai sensi dell'articolo 10, comma 6, »;

43) all'articolo 40, comma 3, le parole « ..., avviene secondo le modalità definite agli articolo 23, comma 1, e 24, comma 1,... », sono sopprese e di conseguenza dopo le parole «alle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. » sono aggiunte le seguenti parole « ..., limitatamente agli impianti di potenza superiore ai 10 kw che producono energia elettrica da pannelli fotovoltaici, è a carico dei responsabili degli impianti medesimi, i quali, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, aderiscono ad un sistema iscritto al Centro di Coordinamento che rilasci idonea certificazione per ciascun pannello e ne assicura la corretta gestione a fine vita »;

44) all'articolo 40, dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente: « *3-bis*. Sono considerati rifiuti da AEE domestiche i pannelli fotovoltaici installati di potenza nominale inferiore a 10 KW; essi vanno conferiti ai Centri di raccolta di cui all'articolo 4 lettera *mm*) nel raggruppamento n. 4 del Regolamento 25 settembre 2007, n. 185 di cui alla lettera *oo*) del medesimo articolo. »;

45) all'Allegato X, lettera B, numero 3), dopo le parole « se del caso » sia aggiunto « nonché la tipologia specifica di AEE indicata negli Allegati II e IV »;

46) all'Allegato X, nella nota, le parole « di cui ai punti 4 e 5 » siano sostituite con le seguenti « di cui al punto 5 »